



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### Comunicato Ufficiale N.27/TFT del 24/02/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 24/02/2025

ha adottato i seguenti:

#### DISPOSITIVI

#### Fasc.050

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E Ferraro  
Prot. 12967/128 pfi 24-25/PM/fm (Campionato Under 14 - NA)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- **il sig.ra Ilaria Iannone**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. Sporting Casoria: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

- **il sig. Gaetano Iasiello**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della A.S.D. Pol. Sporting Casoria: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

**il sig. Adel Said**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pol. Sporting Casoria: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

- **la società A.S.D. Pol. Sporting Casoria** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Ilaria Iannone, Gaetano Iasiello ed Adel Said, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

#### P.Q.M.

ritiene di applicare per: **il sig. Gaetano Iasiello**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; **il calciatore Adel Said**, tre (3) giornate di squalifica; **il sig.ra Ilaria Iannone**, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; **per la società A.S.D. Pol. Sporting Casoria** la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.  
Avv. A. Frojo

#### **Fasc.054**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E Ferraro  
Prot. 13020/104 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 15 regionale)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1. il sig. Solimeo Daniele**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campagna Ludisport: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

**2. il sig. Antonello Gerardo**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Campagna Ludisport: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

**3. il sig. Naimoli Mario**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Campagna Ludisport: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

**4. la società A.S.D. Campagna Ludisport** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Daniele Solimeo, Antonello Gerardo e Mario Naimoli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il sig. Antonello Gerardo, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; ed a seguito di patteggiamento con la P.F.: il calciatore Naimoli Mario, una (1) giornata di squalifica; il sig. Solimeo Daniele, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Campagna Ludisport la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 200,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025**

**IL PRESIDENTE T.F.T.  
Avv. A. Frojo**

#### **Fasc.052**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E Ferraro.  
Prot. 13239/123 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 18)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1. il sig. Biagio Antignani**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD FC Casalnuovo: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

**2.- il sig. Claudio Battista**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD FC Casalnuovo: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione

a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

**3.- il sig. Raffaele Lentino**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD FC Casalnuovo: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

**4. la società ASD FC Casalnuovo** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Biagio Antignani, Claudio Battista e Raffaele Lentino così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il sig. Claudio Battista, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Raffaele Lentino, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; ed a seguito di patteggiamento con la P.F.: il sig. Biagio Antignani, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD FC Casalnuovo la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 250.00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.053**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E Ferraro.**

**Prot. 13032/132 pfi 24-25/PM/mg (Campionato 1° Categoria)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**1.- il sig. Massimo Perna**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

**2.- il sig. Raffaele Sorriso**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alla gara Città di Torre del Greco – S. Giovanni Battista del 17.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

**3.- la società S.C.D. Città di Torre del Greco** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Perna e Raffaele Sorriso, così come decritti nei precedenti capi di incolpazione

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il calciatore Raffaele Sorriso, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.054**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E Ferraro  
Prot. 13071/124 pfi 24-25/PM/fb/ce (Campionato 2° Categoria)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**1. la sig.ra Maria Mellone**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Emanuele Troise: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

**2. il sig. Pasquale Romano**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Emanuele Troise: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

**3. il sig. Vincenzo Lombardo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Emanuele Troise: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

**4. la società ASD Emanuele Troise** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maria Mellone, Pasquale Romano e Vincenzo Lombardo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il sig. Pasquale Romano, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Vincenzo Lombardo, tre (3) giornate di squalifica; il sig.ra Maria Mellone, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Emanuele Troise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.055**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E Ferraro  
Prot. 13108/84 pfi 24-25/PM/rn (Campionato under 14 - NA)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Giovanni Davide Di Noia**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Micri Calcio: a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

2.- il sig. **Pasquale Bosco**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Micri Calcio: a.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

3.- il sig. **Antonio Napoletano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Micri Calcio: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

4. la società **A.S.D. Micri Calcio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giovanni Davide Di Noia, Pasquale Bosco ed Antonio Napoletano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il calciatore Antonio Napoletano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giovanni Davide Di Noia, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Micri Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda; ed a seguito di patteggiamento con la P.F.: il sig. Pasquale Bosco, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di giornate due (2) di squalifica.**

**Così deciso in Napoli, in data 24.02.2025**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, li 24 Febbraio 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**